Prospetto aliquote IMU - Comune di TIZZANO VAL PARMA

ID Prospetto 3869 riferito all'anno 2025

Approvato con delibera nº 46 del 19/12/2024 emanata da: Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

| e A/1, A/8 e A/9 e relative | 0,35% | | |
|--|--|---|--|
| 'unità immobiliare posseduta da 41, lett. c), n. 6), della legge n. 160 | SI | | |
| sa la categoria catastale D/10) | 0,01% | | |
| e D (esclusa la categoria catastale | 1,06% | | |
| Terreni agricoli | | Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 | |
| | 1,06% | | |
| ione principale e dai fabbricati | 1,06% | | |
| - Condizioni locatario/comodatario grado (ipotesi diverse da quella di | o: Parenti - Sino al primo i cui all'art. 1, comma 747, | | |
| | Junità immobiliare posseduta da 11, lett. c), n. 6), della legge n. 160 ca la categoria catastale D/10) D (esclusa la categoria catastale de D/10) D (esclusa la categoria catastale de D/10) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso e Condizioni locatario/comodatario grado (ipotesi diverse da quella di | Funità immobiliare posseduta da 11, lett. c), n. 6), della legge n. 160 sa la categoria catastale D/10) D (esclusa la categoria catastale 1,06% Esenti ai sensi dell'art. 1, 758, della legge 27 dicem n. 160 1,06% ione principale e dai fabbricati 1,06% | |

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 13/3/2025 alle 10:49:40